CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 22– 01 – 2014 N° 1274

ICI – aree edificabili – successione delle leggi nel tempo – norma interpretativa – retroattività - sussiste

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

N. 1274/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

FN

Oggetto

*TRIBUTI

Ud. 23/10/2013 - CC

R.G.N. 28162/2011

Cron. 1274

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28162-2011 proposto da:

COMUNE DI BOLGARE 00240930164 (BG) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CHIODINI TERESINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI VALTULINI, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

8321/13

avverso la sentenza n. 10/45/2011 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 13.12.2010, depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati

Osserva:

La CTR di Milano ha accolto l'appello di Chiodini Teresina -appello proposto contro la sentenza n.42/08/2008 della CTP di Bergamo che aveva respinto il ricorso della contribuente- ed ha così annullato gli avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni dal 2003 al 2006 avvisi impugnati sull'assunto principale che non si trattasse di aree edificabili.

La predetta CTR ha motivato la decisione –dopo avere evidenziato che la tassazione ICI è subordinata alla sussistenza della effettiva possibilità di edificare- che l'art.36 della legge n.248/2006. della quale l'Agenzia pretendeva che si facesse applicazione, è norma innovativa e non interpretativa, sicchè non sarebbe stato possibile farne applicazione ad anni di imposta antecedenti a quello della sua entrata in vigore.

L'Amministrazione comunale di Bolgare ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del comma 2 del D.L. n.223/2006) la parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto innovativa e non interpretativa la norma risultante dalla disposizione normativa dianzi richiamata.

Il motivo appare manifestamente fondato e da accogliersi alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte, per quanto desumibile da un precedente a tutt'oggi unico:"Nell'interpretazione della norma in materia tributaria, non è d'ostacolo alla qualificazione quale norma interpretativa retroattiva dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (norma che precisa quando un'area può essere considerata edificabile ai fini tributari) il disposto del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti) - secondo cui "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica" -, in quanto l'art. 36, comma 2, dotato della stessa forza della legge n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come sottolineato dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è idoneo ad abrogare implicitamente quest'ultima e, conseguentemente, ad introdurre nell'ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa autoqualificazione in tal senso". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19225 del 07/11/2012).

E' conseguenza della cassazione della pronuncia impugnata la rimessione della causa al giudice di appello (in funzione di giudice del rinvio) affinchè riesamini la questione controversa alla luce del corretto principio di diritto che si è dianzi enunciato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 febbraio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha insistito sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato quest'ultimo notificato tardivamente rispetto alla notifica della sentenza di secondo grado che la medesima parte oggi controricorrente assume di avere effettuato presso la cancelleria della CTR di Milano già in data 30.11.2011 nei confronti del Comune di Bolgare, "in assenza di sua costituzione in tale giudizio e di relativa

elezione di domicilio": si tratta di eccezione alla quale giustamente il relatore non ha concesso rilievo, non essendo la stessa dotata dei necessari requisiti di autosufficienza che (alla luce della disciplina di legge –art.17 del D.Lgs. 546/1992 e della costante interpretazione giurisprudenziale –Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13698 del 24/06/2005)- avrebbero imposto alla parte che eccepisce anzitutto di dare conto specificamente delle modalità con le quali l'Amministrazione comunale ebbe a costituirsi nel primo grado di giudizio e se ivi ebbe ad eleggere domicilio o dichiarare residenza, atteso che solo in difetto di ciò potrebbe considerarsi rituale la notificazione effettuate con le modalità di cui si è detto;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

Il Presidente
(Mario Cicala)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA